



COMUNE DI TERRAGNOLO
Provincia di Trento

**DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE
IN MODALITA' TELEMATICA**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 94 dd. 16 ottobre 2024

Art. 1 Oggetto

Il presente disciplinare regola lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale che sono convocate su decisione del Sindaco mediante videoconferenza, oppure in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento attraverso le moderne tecnologie elettroniche.

Art. 2 Principi e criteri

Il presente disciplinare è ispirato ai principi di cui all'art. 48 del D.lgs. 267/2000, ed ai criteri recati dall'art. 12 del D.lgs. n. 82/2005, con riferimento alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di organizzare autonomamente la propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Il presente disciplinare è inoltre conforme alle disposizioni contenute nell'articolo 51 – bis (Modalità di svolgimento delle sedute della Giunta) del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (CEL), introdotto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 2022, n. 7.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. Gli strumenti elettronici utilizzati devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione di ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione dei risultati della votazione e delle posizioni assunte dai singoli assessori;
- f) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta;
- g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni.

2. Gli strumenti elettronici utilizzati devono garantire che il segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

Art. 4 Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle sedute è disposta dal Sindaco e, in caso di impedimento o assenza dello stesso, da parte del Vicesindaco, con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza.

2. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più dipendenti competenti per materie oggetto di trattazione.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare.
3. Ciascun componente della giunta comunale o altro soggetto chiamato a partecipare o ad intervenire alle riunioni telematiche, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6. Svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Giunta comunale in modalità mista, come definite all'art. 1, si intendono svolte con la presenza fisica di uno o più componenti in una sala della sede istituzionale dell'Ente.
2. Il Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono, ad esempio, riguardare: problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dar corso ugualmente alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire l'effettiva partecipazione dell'Assessore impossibilitato per motivi tecnici.

Art. 7 Segretezza delle sedute della Giunta e verbalizzazione

1. Le sedute della Giunta comunale sono segrete.
2. Il Verbale delle adunanze da atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza, ovvero sono assenti. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione e l'esito della relativa votazione.Il verbale sarà conservato dalla Segreteria per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 8 Protezione dei dati personali

1. Il collegamento audio/video in corso di seduta può riguardare esclusivamente i componenti della Giunta, i dipendenti dell'Ente o altri soggetti che sono chiamati a partecipare alla seduta.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

**** * ****